

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Febbraio / Marzo 2014

**CAF UNSIC Informa:
il modello 730/2014**

**Protocollo d'Intesa
Regione Calabria
e Fondolavoro
per emersione lavoro
non regolare**

**ASPI
e dichiarazione
di disponibilità**



nsic

Approvata la Riforma fiscale, ora sgravi sul lavoro e sulle imprese

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



La Camera dei Deputati ha approvato la riforma fiscale che mette in campo una serie di riordini e cambiamenti in materia fiscale, appunto, che vanno dal catasto al processo tributario, ai giochi, alla lotta all'evasione fiscale, alla riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, nel rispetto del principio di equità, nonché degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e Pil stabiliti a livello europeo. Naturalmente, per dare seguito e completezza alla riforma, vanno approvati i decreti delegati.

Una Riforma importante perché rappresenta l'occasione per ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese e per diminuire il peso degli adempimenti a carico dei contribuenti. La nuova legge fiscale prevede una serie di misure. In breve, tra le più importanti, l'istituzione del fondo per la riduzione della pressione fiscale. Infatti le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale dovranno essere esclusivamente attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. I risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. Maggiore equilibrio e generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

Nella riforma viene mantenuto il regime penale per i comportamenti più gravi; revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con possibilità per le fattispecie meno gravi di applicare sanzioni amministrative anziché penali.

Si prevede una maggiore responsabilizzazione in tema fiscale nel senso che deve essere individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate. In base a un principio di chiarezza e responsabilizzazione, va dunque suddiviso per soggetti istituzionali (Stato, Regioni, enti locali), il quadro dei beneficiari e/o dei co-beneficiari delle singole imposizioni. Per quanto riguarda il processo tributario si prevede coordinamento e semplificazione delle norme sugli obblighi dei contribuenti; potenziamento delle forme di contraddittorio tra amministrazione e contribuenti; leale e reciproca collaborazione tra amministrazione e cittadini; rafforzamento della conciliazione nel processo tributario. Inoltre, potenziamento della fatturazione elettronica a fronte di una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti.

Nel quadro di un ampliamento del sistema di tutoraggio e di una migliore assistenza ai contribuenti per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, va prevista la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati. Per il catasto arriva un nuovo metodo di conteggio del valore basato non più sul numero dei vani ma sui metri quadrati e su una formula che lo avvicina alle reali stime di mercato. Dovrà esserci inoltre massima pubblicità e trasparenza delle funzioni statistiche ed è previsto anche un monitoraggio semestrale (con relazione del Governo al Parlamento) sugli effetti della revisione, articolati a livello comunale, al fine di verificare l'invarianza di gettito. Valori e rendite non potranno comunque andare al di sopra del valore di mercato.

Queste, in sostanza, alcune delle misure contenute nella Riforma fiscale approvata, che riteniamo importanti, lo ripetiamo, per le imprese ma pensiamo che per le stesse occorra procedere quanto prima ad una maggiore semplificazione degli adempimenti e dei regimi fiscali e alla riduzione degli oneri derivanti dalla pressione fiscale stessa, eccessiva per la vita delle imprese con conseguenti sgravi degli oneri sul lavoro.

Obiettivi urgenti, questi, e non più rinviabili, che devono essere il più possibile incisivi. E' ciò che le Pmi del Paese si aspettano da questa Riforma e dal Governo, poiché indispensabili per riavviare la crescita e l'occupazione, insieme alla credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini e dei lavoratori.

1

EDITORIALE



DOMENICO MAMONE
*Presidente
 dell'Unione
 Nazionale
 Sindacale
 Imprenditori
 e Coltivatori*

Approvata la Riforma fiscale,
 ora sgravi sul lavoro
 e sulle imprese

Aumento sanzioni
 per lavoro sommerso 13

Aggiornato modello domanda
 per indennità di disoccupazione
 per lavoratori agricoli 14

Disposizioni per la formazione
 del bilancio annuale e pluriennale
 dello Stato - Legge di stabilità 2014 15

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIC



Regione Calabria e Fondolavoro
 siglano Protocollo d'Intesa
 per l'emersione del lavoro
 non regolare 4

Lecce: il Presidente Nazionale
 Unsic partecipa all'Assemblea
 provinciale di fine anno 7

8



Sardegna: al via bando
 per la creazione
 di nuove cooperative 10

L'IVA negli appalti
 delle cooperative sociali 11

12

DAL NAZIONALE



Dall'Inail oltre 300 milioni di euro
 per la sicurezza nelle imprese 12

16

DAL TERRITORIO



Conclusa con successo
 "Assaporagionando" 16

UNSiC Lecce:
 Corso di formazione per operatori
 sindacali e di patronato 17

18

MONDO AGRICOLO



UE: Quadro finanziario pluriennale
 2014-2020 18

Dal 2014 nuova politica
 della pesca dell'Unione europea 19

UE, gli obiettivi per il 2030
 per la riduzione dei gas serra 21

22

DALLE REGIONI



24

NOVITÀ



26

LAVORO E PREVIDENZA



Criteri di computo
dei lavoratori a termine

26

Dichiarazione immediata
disponibilità per ASPI e MiniAspi

27

Aziende agricole:
congedo obbligatori e congedo
facoltativo alternativo

29

Stabilizzazione degli associati
in partecipazione
con apporto di lavoro

30

32

JUS JURIS



SOMMARIO

InfoImpresa

INFOIMPRESA

*Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

Direttore responsabile
Domenico Mamone

Redazione
Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione
Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione
Via Angelo Bargonì, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.insic.it - infoimpresa@insic.it

Registr. Tribunale di Roma
N° 76/2003 del 5/03/2003

Regione Calabria e Fondolavoro siglano Protocollo d'Intesa per l'emersione del lavoro non regolare

È stato sottoscritto tra La Regione Calabria, Commissione Regionale per l'emersione del lavoro non regolare – soggetto di coordinamento generale del progetto "lavori irregolari, Rete per l'emersione, la qualità e lo sviluppo locale, istituzione Fondo di Garanzia per l'inserimento lavorativo di giovani laureati – POR/FESE 2007-2013, e Fondolavoro un Protocollo d'Intesa relativo all'adesione alla manifestazione di interesse per una azione gratuita di accompagnamento presso le imprese per la divulgazione e l'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali. Il Protocollo mira a rafforzare una politica economica di sviluppo integrata finalizzata alla crescita dell'occupazione ed alla sua stabilizzazione che si connota per la qualità degli interventi di carattere coesivo sotto il profilo sociale, economico, produttivo che garantisca un lavoro regolare, sicuro e di qualità.

Aspetto che è alla base della mission della Commissione regionale per l'emersione, di cui la formazione ne è uno dei cardini. La complessità del quadro di riferimento richiede una pluralità di azioni coordinate e concrete, dove le istituzioni e le parti sociali, pur con funzioni e ruoli diversi, intervengono alla definizione di un programma per la regolarità, la legalità e la buona occupazione.

Per questo è necessario il coinvolgimento degli Enti locali, Parti sociali e datoriali ed enti istituzionali, agenzie formative, al fine di razionalizzare gli interventi adottati o da adottare attivando un efficace e costruttivo coordinamento degli strumenti di incentivazione comunitaria, nazionale e regionale, sviluppando, nel con-



tempo, tutte le politiche capaci di favorire e stimolare l'ammodernamento e l'innovazione delle imprese in uno stretto rapporto con la qualificazione e lo sviluppo dei livelli occupazionali, con l'intento di scoraggiare l'uso di manodopera irregolare e lo sviluppo di attività sommerse e quindi incoraggiare le imprese a fare uso della formazione continua. Infatti obiettivo prioritario della Regione Calabria è quello di divulgare la formazione professionale in tutte le sue declinazioni nelle aziende del territorio. In questo contesto il progetto "lavori regolari" prevede, nelle sue finalità, l'intensificazione della formazione delle figure professionali presenti in azienda ritenendo l'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali, come Fondolavoro, uno strumento efficace poco conosciuto alle imprese ma senza per loro costi aggiuntivi.

Con la manifestazione di interesse all'avviso promosso dalla Commissione Emersione responsabile del progetto, Fondolavoro vuole consolidare il rapporto istituzionale con la Regione Calabria al fine di realizzare buone prassi nel settore della formazione con l'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali per avviare un percorso per la realizzazione di programmi/progetti/in-

terventi comuni con risorse finanziarie di natura regionale e europee sia con la programmazione 2007-2013, all'interno della attività di scouting presso le imprese interessate al progetto, che con la nuova programmazione 2014-2020. Il Protocollo è stato sottoscritto lo scorso dicembre da Benedetto Di Iacovo Presidente della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare responsabile del coordinamento generale del progetto "lavori regolari" e da Domenico Mamone Presidente di Fondolavoro. La collaborazione alla base del Protocollo, come detto in premessa, mira a definire forme di collaborazione e trasferimento di buone prassi, informazioni e metodologie con l'obiettivo comune di favorire la formazione professionale per le aziende regionali. Formazione rivolta ai lavoratori dipendenti, al management e più in generale alla cultura imprenditoriale che abbia come fondamento la legalità e la regolarità nel mercato del lavoro senza alcun costo aggiuntivo che gravi sul budget del progetto. Allo scopo di raggiungere tali finalità è prevista la costituzione di un tavolo di lavoro tra i soggetti del Protocollo per meglio impostare azioni e interventi concreti in tale ambito.

Aggiornamento RSPP

Datore di Lavoro

Ddl, assunzione incarico di RSPP prima del 01/01/97, aggiornamento entro il 10 gennaio; com'è noto, per i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, i datori di lavoro che hanno assunto l'incarico di Rssp prima del 31/12/1996 producendo autocertificazione alle ASL e all'Ispettorato del Lavoro, devono sostenere i corsi di aggiornamento entro il 10/01/2014. Si tratta, pertanto, del datore di lavoro che ricopriva il ruolo di RSPP prima del 1997 e non ha mai frequentato corsi di formazione (esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626).

Scaduto il termine del 10/01/2014, chi non sarà in possesso di un idoneo attestato sarà passibile di un provvedimento di carattere penale che prevede l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.015 euro.

Ricordiamo che la normativa inerente la formazione sulla sicurezza sul lavoro obbliga il datore di lavoro a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei lavoratori. L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio, individuata come segue: Basso 6 ore; Medio 10 ore; Alto 14 ore.

Rischio basso: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.); alberghi, ristoranti; Immobiliari, informatica; associazioni ricreative, culturali, sportive; servizi domestici - organismi territoriali.

Rischio medio: Agricoltura; pesca;



trasporti, magazzinaggio, comunicazioni; assistenza sociale non residenziale; pubblica amministrazione; istruzione. Rischio alto: Estrazioni minerali; costruzioni; industrie alimentari tessile abbigliamento; produzione e lavorazione metalli; fabbricazione macchine, apparecchi meccanici; fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici; fabbricazione di autoveicoli; fabbricazione mobili; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; smaltimento rifiuti; raffinerie, trattamento combustibili nucleari; industria chimica; sanità; assistenza sociale residenziali. L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica

anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. La Divisione Lavoro (info@unsiclavoro.it) resta a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti in tema di Sicurezza sul Lavoro.

CAF UNSIC Informa: il modello 730/2014

L' Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014, ha approvato il modello 730/2014 definitivo con le relative istruzioni concernente la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Ha approvato inoltre il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata e i modelli 730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta. Con lo stesso provvedimento vengono approvate anche, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 a un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del modello 730-1 ad un ufficio postale o a un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Tra le novità, ricordiamo che da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'IMU dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24. È stato elevato l'importo delle detrazioni d'imposta previste per i figli a carico da 800,00 a 950,00 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900,00 a 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è stato elevato da 220,00 a 400,00 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.

Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'anno 2013, la detrazione

d'imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Per l'anno 2013 è riconosciuta la detrazione d'imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Nel prospetto dei familiari a carico, è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affidamento pre-adoztivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella "Numero figli in affidamento pre-adoztivo a carico del contribuente".

Nel caso di opzione per la cedolare secca, viene ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell'aliquota agevolata

prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere. Per i fabbricati concessi in locazione, viene ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfettaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per la cedolare secca.

Ricordiamo che possono presentare il Modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Modello 730 dipendenti senza sostituto".

Il Modello 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno, a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). I lavoratori e i pensionati hanno tempo fino al 30 aprile per presentare il 730 ai propri sostituti d'imposta, mentre possono aspettare il 3 giugno (il termine ordinario del 31 maggio, quest'anno, cade di sabato) nel caso in cui si rivolgano al CAF o a un professionista abilitato.

Lecce: il Presidente Nazionale Unsic partecipa all'Assemblea provinciale di fine anno

La Presidenza provinciale UNSIC di Lecce e la Direzione provinciale ENASC hanno organizzato l'assemblea provinciale di tutti i dipendenti, collaboratori ed operatori UNSIC-ENASC, CAF, CAA, UNSIC/COLF, UNSICONC per sabato 14 dicembre 2013 alle ore 9,15 presso la sala convegni del palazzo

De Donno (locale ex. Frantoio ipogeo) sita a Corsi, in provincia di Lecce, in Piazza Pio XII. L'assemblea è stata presieduta dal Presidente Nazionale UNSIC Domenico Mamone il quale ha illustrato il ruolo del sindacato nella società ed i vari servizi con le relative problematiche, offerti dai vari Enti promossi dall'UNSI, che ven-

gono offerti ai cittadini e imprese. Il Presidente Unsic si è congratulato per il lavoro svolto dall'ente provinciale dell'associazione sul territorio e si augurato che le attività possano proseguire ed essere ulteriormente implementate anche per il 2014. Al termine della riunione si è svolto il tradizionale scambio di auguri.

News dall'UNIPROMOS: i bandi 2014 della Fondazione Cariplo

La Fondazione Cariplo ha emanato i bandi per l'anno 2014, con uno stanziamento pari a 147,4 mln euro, attraverso i quali verranno finanziate iniziative presentate da enti senza fini di lucro e da realizzarsi nel territorio di riferimento della stessa Fondazione.

Nei Bandi sono stati focalizzati tre grandi obiettivi, ovvero i giovani, il territorio ed il benessere delle persone a rischio di esclusione sociale. Nel perseguire tali obiettivi, i bandi fanno comunque riferimento a 4 aree tematiche, riportate di seguito con l'elenco delle opportunità ad ognuna riferita: Ambiente: "Salvaguardare gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano - interventi realizzativi"; Scuola 21; Connessione ecologica; 100 comuni efficienti e sostenibili; Comunità resilienti; BREZZA: piste cicloturistiche connesse a VENTO; Capacity building.

Arte e Cultura: Progetto LAIV - Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo; Protagonismo culturale dei cittadini; Cultura sostenibile; Patrimonio culturale per lo sviluppo.

Ricerca Scientifica: Ricerca biomedica sulle malattie legate all'invecchiamento; Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori; Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali; Ricerca sull'inquinamento dell'acqua e per una corretta gestione della risorsa idrica; Policy IPR e OPEN ACCESS.

Servizi alla Persona: Reti per l'affido familiare; Sviluppo dell'impresa sociale per inserire al lavoro persone in condizione di svantaggio; Housing sociale per persone fragili. A tali opportunità si aggiungono le cosiddette erogazioni "territoriali", ovvero contributi finalizzati al finanziamento di progetti da realizzarsi nella provincia di Milano (ad eccezione delle zone di

competenza della Fondazione di Monza e Brianza, della Fondazione Comunitaria Nord Milano e della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona), non finanziabili da nessuno dei Bandi emanati, ma comunque coerenti con la pianificazione strategica della Fondazione Cariplo. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'UNIPROMOS all'indirizzo: info@unipromos.it



Riduzioni ai premi assicurativi della quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/consorzi

L'INAIL con la circolare n. 60 del 16 dicembre 2013 ha reso note le modalità di applicazione delle riduzioni ai premi assicurativi in proporzione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/consorzi. La legge 98/2013, di conversione del d.l. 69/2013, è intervenuta con norma di interpretazione autentica sulla concessione alle cooperative agricole e ai loro consorzi delle riduzioni contributive previste a favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone di montagna o svantaggiate, che occupano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L'articolo 32, comma 7-ter, ha infatti disposto: 7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Soggetti beneficiari: cooperative agricole e loro consorzi legge 240/1984. La disposizione, per quanto concerne

i premi assicurativi riscossi direttamente dall'Inail, riguarda esclusivamente le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali e che per l'esercizio di tali attività non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

Le suddette imprese cooperative e loro consorzi sono infatti inquadrate ai fini previdenziali nel settore dell'agricoltura ma, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano ad essi le disposizioni del settore dell'industria, in virtù della parziale deroga disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge 240/1984. Come illustrato con la circolare 17/2008, la legge 247/2007 dal 1° gennaio 2008 ha esteso lo speciale regime, già vigente per gli operai a tempo indeterminato anche ai lavoratori a tempo determinato, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Considerata l'impossibilità di utilizzare la classificazione aziendale dell'I.N.P.S., le cooperative agricole e i loro consorzi, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono inquadrati nella Gestione Tariffaria "Altre Attività", nell'ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività non riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre let-

tere dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 38/2000 (Industria, Artigianato e Terziario). Riduzioni contributive art. 9, comma 5, legge 67/1988 spettanti alle cooperative e loro consorzi con sede operativa nelle zone di montagna o svantaggiate. Come noto, l'articolo 9, comma 5, della legge 67/1988, più volte modificato e integrato, ha stabilito particolari agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, applicate ogni anno in occasione dell'autoliquidazione.

La misura della riduzione dei premi attualmente è pari al 75 per cento per le cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone di montagna e del 68 per cento per quelli operanti nelle zone svantaggiate. Si ricorda che per la delimitazione delle zone montane e delle zone agricole svantaggiate la legge 67/1988 stabilisce che deve farsi riferimento rispettivamente all'articolo 9 dpr 601/1973 e all'articolo 15 della legge 984/1977.


Dette zone sono state poi individuate dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 maggio 2000 n. 42, del 1° febbraio 2001 n. 13 e del 19 dicembre 2003 n. 125.

Riduzioni contributive art. 32, comma 7-ter, legge 98/2013 riconosciute in proporzione al prodotto coltivato e allevato dai soci in zone di montagna e svantaggiate. In virtù della norma di interpretazione autentica le agevolazioni in discorso devono essere riconosciute anche alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna. Le riduzioni spettano esclusivamente in misura proporzio-

nale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. La norma ha precisato, inoltre, che le riduzioni si applicano anche nel caso in cui il socio coltivi o allevi il prodotto in dette zone avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e soccida), peraltro ad esaurimento a seguito della legge 203/1982. Le riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in una zona di montagna o svantaggiata; pertanto, se è riconosciuta ad esempio la riduzione del 68 per cento, non spetta l'ulteriore riduzione del 75 per cento in proporzione al prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna e conferito alla cooperativa o al consorzio. Per quanto ovvio, si ricorda infine che le riduzioni non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro, cooperativa o consorzio, occupi gli operai in violazione delle norme in materia di comunicazioni obbligatorie ai Servizi

per l'impiego per l'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di Lavoro nonché in caso di evasione ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), della legge 388/2000. Decorrenza delle riduzioni art. 32, comma 7-ter, legge 98/2013. La norma di interpretazione autentica precisa espressamente che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in discorso, pertanto le riduzioni sono applicabili esclusivamente ai premi non ancora accertati. Di conseguenza nessuna riduzione può essere riconosciuta, ad esempio, per il premio di autoliquidazione 902013, ancorché gli interessati si siano avvalsi della facoltà di versarlo in quattro rate ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999. Ciò premesso, posto che i premi di assicurazione sono annuali e che sono riscossi con l'autoliquidazione, le riduzioni in questione si applicano esclusivamente dalla prossima autoliquidazione 2013/2014 in scadenza al 16 febbraio 2014, sia sul premio anticipato dovuto per il 2014 (rata 2014),

sia sul premio dovuto a titolo di conguaglio per il 2013 (regolazione 2013). Per usufruire delle riduzioni, le cooperative agricole e i loro consorzi non operanti in zone di montagna e svantaggiate devono indicare nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013 la percentuale del prodotto coltivato o allevato dai propri soci nelle zone di montagna e/o svantaggiate e successivamente conferito rispetto al totale del prodotto agricolo e zootecnico trasformato, manipolato e commercializzato da parte della cooperativa/consorzio stessi. Entrambi i valori devono essere considerati su base annua. L'indicazione delle percentuali nella dichiarazione delle retribuzioni equivale a richiesta di applicazione del beneficio in quanto il dichiarante ha verificato che sussistono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per fruire dell'agevolazione, fermo restando i controlli che l'Inail intenda disporre in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti stessi. Il modello di dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stato opportunamente modificato.



Sardegna: al via bando per la creazione di nuove cooperative

Al via il bando da un milione e mezzo di euro (fondi POR/FSE, asse II occupabilità) a favore della costituzione di nuove cooperative. L'avviso è rivolto alle cooperative attive da non oltre dodici mesi alla data di pubblicazione del bando, in fase di costituzione, o già costituite ma non ancora in attività. L'intervento, infatti, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in regime de minimis, per le nuove società, in possesso di un piano d'impresa triennale, che preve-

donò l'inserimento, a tempo indeterminato, di almeno un socio-lavoratore disoccupato o inoccupato. I settori privilegiati sono il turismo, il manifatturiero, l'ambiente, le energie rinnovabili, il welfare, e l'ICT; mentre sono esclusi, ai sensi del Regolamento CE, la pesca, la produzione primaria dei prodotti agricoli, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le attività connesse all'exportazione, le attività riguardanti le lotterie, le attività di organizzazioni associative e il commercio al detta-

glio di articoli per adulti. Per ciascun soggetto inoccupato o disoccupato che costituisca una nuova cooperativa o intenda diventare socio o socio lavoratore di una nuova o di una attiva da non più di 12 mesi è previsto un contributo dai 5.000 ai 25.000 € massimo. Le società potranno presentare la richiesta non prima del 4 marzo 2014, ed entro e non oltre il 27 marzo 2014. La documentazione è disponibile sul portale della Regione, nell'apposita sezione "bandi e gare" dell'assessorato del Lavoro.

Piemonte, contributi a fondo perduto per la promozione di cooperative giovanili

La Regione Piemonte ha approvato le disposizioni sulla Misura 10 del Piano Giovani "Cooperative giovani di partite IVA", con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di: cooperative formate da giovani lavoratori autonomi; consorzi in forma cooperativa di imprese giovanili (imprese individuali, società di persone, società cooperative e società di capitali).

In particolare la domanda di agevolazione può essere presentata, entro il 31 Marzo 2014, da: società cooperative di nuova costituzione entro i 24 mesi dalla data della loro costituzione formate per almeno il 60% dei soci da giovani lavoratori autonomi di età tra i 18 e i 35 anni; consorzi di nuova costituzione in forma cooperativa di



imprese costituite da giovani: imprese individuali; società di persone e società cooperative (almeno il 60% dei soci devono essere giovani); società di capitali (almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani, così come la composizione dell'organo di amministrazione).

L'importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) non potrà essere superiore a 200.000 euro, mentre il finanziamento a fondo perduto, di una durata massima di 6 anni, ammonterà al 50% della spesa (IVA esclusa). Per info sui finanziamenti alle cooperative: UNSICOOP (info@unsicoop.it)


L'IVA

negli appalti delle cooperative sociali

L' Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013, ha affermato che, a partire dal 1° gennaio 2014, il valore dell'IVA nei contratti di appalto stipulati dalle cooperative sociali e dai loro consorzi per le prestazioni rese anche a favore di soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali è pari al 10%. Pertanto l'imposta con aliquota del 4 per cento ha smesso di essere applicata se non in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale stipulati entro il 31 dicembre 2013. Pertanto ricapitolando l'Agenzia delle Entrate ha precisato

come la cooperativa dovrà applicare: l'aliquota del 10%, ai sensi del numero 127-undevicies) della tabella A, parte terza, del D.P.R. n. 633/72, se rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale stipulati dopo il 31 dicembre 2013; l'aliquota del 4%, ai sensi del soprappreso numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, del D.P.R. n. 633/72 ovvero il regime di esenzione di cui all'articolo 10, se rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale stipulati entro il 31 dicembre 2013. Infatti, bisogna ricordare come peraltro già chiarito con la

circolare n. 12/E/13, che il comma 490 dispone che le modifiche si rendono applicabili relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Come precisato dall'Agenzia con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 possono applicare l'aliquota del 10% solo le cooperative sociali e loro consorzi e non più anche le cooperative generiche. Inoltre, la suddetta aliquota ridotta è applicabile solamente alle prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, e non anche a quelle eseguite direttamente.



Dall'Inail oltre 300 milioni di euro per la sicurezza nelle imprese

Raddoppiati gli incentivi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) diretti alle aziende che vogliono realizzare interventi di prevenzione. Si tratta del Bando ISI, che porta la copertura dei costi dal 50 al 65% fino a 130 mila euro per impresa. Grazie al nuovo bando ISI le aziende potranno coprire i costi effettuati per realizzare interventi di prevenzione, per adottare modelli organizzativi relativi alla sicurezza, per sostituire o adeguare le attrezzature di lavoro. I finanziamenti sono a fondo perduto. Intenzione dell'Istituto è quella di "aiutare il sistema produttivo italiano a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza anche in questa difficile congiuntura economica" con la somma più alta mai stanziata a questi fini. Si tratta di 307 milioni di euro e, tra l'altro, sono contributi cumulabili (quindi sommabili, "aggiungibili") con altri interventi e in particolare con quelli di garanzia sul credito. Ciò significa che per il 65% dei costi le imprese potranno utilizzare questi fondi e per il restante potranno usufruire di prestiti senza garanzie e a tasso zero, già previsti in altri interventi di cui abbiamo parlato in precedenti articoli. Lo specifica il presidente stesso dell'INAIL, Massimo De Felice: "il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea".

Ogni azienda, se prima poteva usufruire (nei vecchi bandi ISI) di massimo 100mila euro, ora potrà avere rimborsati fino a 130mila euro. Una novità rappresentata dall'introduzione

di un terzo asse di finanziamento grazie ai fondi trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: quello per la sostituzione o l'adeguamento delle attrezzature di lavoro, in linea con i requisiti previsti dal Testo unico sulla sicurezza.

Le aziende interessate potranno fare domanda, inserendo direttamente online sul sito dell'Inail i propri progetti, a partire dal 21 gennaio 2014 e fino all'8 aprile 2014. I finanziamenti sono ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e dell'indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio. Il denaro verrà assegnato fino al suo esaurimento e sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. I finanziamenti, a fondo perduto (ovvero senza bisogno di resti-

tuzione), saranno in conto capitale e riguarderanno tutte le spese sostenute per i progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordiamo che potranno richiederli tutte le imprese, comprese le ditte individuali, iscritte alla Camera di Commercio di pertinenza.

Gli importi verranno erogati dopo la verifica tecnico-amministrativa della avvenuta realizzazione del progetto. Ricordiamo che, oltre agli incentivi alle imprese per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Inail offre anche la riduzione del premio assicurativo riconosciuta alle aziende attive da almeno due anni che abbiano realizzato interventi per la prevenzione nell'anno precedente alla richiesta.



Aumento sanzioni per lavoro sommerso

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con lettera circolare prt. 0022277 del 27/12/2013 ha comunicato l'inasprimento delle misure sanzionatorie atte a reprimere il fenomeno del lavoro sommerso. Il Dicastero ha ricordato, in primis, che l'art. 14 del D.L. n. 145/2013, in vigore dal 24 dicembre u.s., ha, tra l'altro, previsto un aumento degli importi delle sanzioni connessi all'impiego di lavoratori "in nero", alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali nonché un aumento delle "somme aggiuntive" da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. In particolare è stato previsto che:

- l'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) è aumentato del 30%. Inoltre, in tali ipotesi, è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 è aumentato del 30%;
- gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del medesimo Decreto - sono decuplicate. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4, comma 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali) del



D.Lgs. n. 66/2003. I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) - in quanto mere "somme aggiuntive" - trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre, si ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali - attesa peraltro la possi-

bilità che la stessa notificazione può effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 - venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n.145/2013. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art. 14 del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori. Le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere prima del 24 dicembre saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria (ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la ed. maxisanzione per lavoro "nero") già prevista prima dell'intervento del D.L. de quo.

Aggiornamento del modello di domanda per l'Indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare n. 170 del 11/12/2013 ha comunicato la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30.10.2013, per la determinazione delle medie salariali.

Ai sensi della normativa che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art.28 del DPR 488/68 e dell'art.7 della legge 233/1990 per i soggetti di cui all'art.8 della legge 12 marzo 1968 - n.334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, le Sedi INPS dovranno procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato,

occupati nei vari settori in cui si articola l'attività del comparto agricolo. La rilevazione dovrà essere effettuata alla data del 30 ottobre 2013, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali.

Preliminarmente l'Istituto riconferma che è affidato a ciascuna Direzione Regionale il coordinamento dell'attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le relative province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole Sedi. La Direzione Regionale, inoltre, dovrà verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le province, in maniera uniforme. Sarà pertanto opportuno, che il Direttore regionale designi un coordinatore, esperto nelle rilevazioni in argomento, cui affidare i controlli an-

zidetti e le attività di raccordo con la Direzione Centrale Entrate. Al fine di facilitare le operazioni di inserimento dati, calcolo e verifica della modulistica relativa alla Circolare corrente, si è proceduto all'aggiornamento delle relative tabelle. Gli interventi hanno riguardato principalmente la formattazione dei File Excel e il riordino delle formule in essi contenute.

Per garantire continuità con la versione precedente, il Layout delle tabelle non presenta sostanziali modifiche, difatti le celle colorate di verde sono sempre destinate all'immissione dei dati ed i campi bianchi, riservati alle formule di calcolo.

Qualora sia necessario disporre di ulteriori tabelle, sarà possibile utilizzare quelle esistenti (Altri Settori 1,2,3), rinominando le intestazioni nel relativo foglio di lavoro. Gli importi finali ottenuti dall'elaborazione delle tabelle,



verranno riportati automaticamente in quella di Riepilogo, ora inserita nello stesso file come ultimo foglio di lavoro. Si ricorda che il salario medio finale non dovrebbe essere inferiore a quello dell'anno precedente.

Nella tabella di Riepilogo OTD, la riga A riporta in automatico per ogni settore specificato l'importo ricavato dal calcolo finale di ogni tabella RM1; nella riga B è riportata l'incidenza percentuale di ogni settore; la riga C è ottenuta automaticamente e così pure la retribuzione media giornaliera.

Il totale dell'incidenza percentuale dei vari settori deve essere uguale a 100%, a tal fine è stata introdotta una formula di controllo, nell'ipotesi in cui questa condizione non venisse soddisfatta. Allo stesso modo, nella riga A della tabella OTI sono automaticamente riportati i valori di ciascuna qualifica per ogni settore, derivanti dalle operazioni di calcolo effettuate nelle tabelle RM2; la riga B riporta l'incidenza percentuale di ogni settore modificabile in base alle esigenze di compensazione; la riga C verrà automaticamente

calcolata determinando la retribuzione media giornaliera. Anche in questa tabella è presente una formula di controllo per garantire che il totale della percentuale d'incidenza raggiunga il 100%. Importante aggiornamento riguarda la trasmissione dati. Entro e non oltre il 5 febbraio 2014, le Sedi Regionali provvederanno a collocare i file compilati e la documentazione scansionata nelle cartelle condivise appositamente create "Salari Medi Agricoltura Regione" utilizzando quella di propria competenza.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - SO la legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)". Le disposizioni della legge in argomento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. Tra le numerose novità fiscali si evidenziano: l'aumento dell'incentivo alla patrimonializzazione delle imprese; la proroga al 2014 della detrazione fiscale del 50 per cento per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con tetto di spesa fino ad € 10.000; l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la nuova tassa immobiliare, composta da: Imu, che sarà pagata dal proprietario, con esclusione delle prime abitazioni non di lusso; Tasi, tributo sui servizi indivisibili dei comuni, che sarà pagata dal proprietario e, in quota variabile tra il 10 per cento ed il 30 per



cento, dall'inquilino; Tari, la tassa sui rifiuti, che sarà pagata dal proprietario o dall'inquilino; l'elevazione delle detrazioni Irpef per lavoro dipendente per i redditi fino a € 55.000; la conferma delle detrazioni per le spese di

riqualificazione energetica e di ristrutturazioni edilizie; l'aumento della deducibilità dell'Imu versata sui capannoni; l'introduzione del divieto di pagare in denaro contante i canoni di locazione, di qualunque importo.

Conclusa con successo "Assaporagionando"

Con l'apprezzato spettacolo Reality Shock, dell'attrice Annalisa Insardà, madrina della manifestazione, si è conclusa l'undicesima edizione di Assaporagionando, il salone mediterraneo dei prodotti tipici. Quest'anno l'esposizione si è tenuta nell'Hotel Corallo, di Villapiana Lido, mentre quelle precedenti si erano svolte tutte ad Acri. Questa edizione è stata accompagnata dal prestigioso riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che "ha conferito alla manifestazione Assaporagionando la medaglia quale suo premio di rappresentanza per la meritoria attività di diffusione della cultura". Particolarmente soddisfatto il sindaco della cittadina ionica, Roberto Rizzuto, che ha espresso in più occasioni l'auspicio di poter ospitare Assaporagionando anche in futuro. Anche in questa edizione i visitatori hanno potuto apprezzare le eccel-



lenze del territorio, non solo enogastronomiche, ma dell'artigianato in genere. Nel corso della tre giorni, tenendo fede a una delle peculiarità dell'iniziativa, alla promozione dei prodotti sono stati affiancati momenti di riflessione. E' stato presentato il libro "Alla ricerca del gusto", di Vincenzo Curci, mentre il workshop su "Green Economy, ambiente ed eticità dell'alimentazione" ha offerto l'occasione per una riflessione da più prospettive sui uno dei temi più caldi del momento. Al confronto hanno partecipato Emilio Servolino, presidente di Assaporagionando; Carlo Franzisi, di-

rettore organizzativo della manifestazione; Roberto Rizzuto, sindaco di Villapiana; Gianni Romeo, direttore generale del Banco Alimentare della Calabria; Giovanni Iannuzzi, direttore generale di Confagricoltura Calabria; e Michele Trematerra, assessore regionale all'Agricoltura. Non è mancata la solidarietà, con un contributo che Assaporagionando ha voluto devolvere in favore del Banco Alimentare, impegnato a sostenere chi non ha la possibilità di fare la spesa per nutrirsi. Emozioni particolari ha regalato anche l'esibizione, venerdì sera, del tenore Stefano Tanzillo.

Unsic Cosenza: Assemblea di fine anno

Si è solta a fine dicembre, come di consueto, l'assemblea di fine anno dell'Unsic Cosenza. E' stata l'occasione per fare un bilancio del 2013 e di indicare la rotta per il 2014, puntando i riflettori sulle prospettive di crescita per il prossimo anno. In questa circostanza si è tenuta anche l'ottava edizione del

premio Cultura d'Impresa, che individua aziende e personaggi che si sono distinti nei settori produttivi e della vita sociale calabrese.

Il Premio Cultura Impresa quest'anno è andato a "La Pergamena delle Meraviglie", di Michele Chimenti; a "Villa Pergamena", di Ester Chimenti e Pasquale Nigro; e a "La Pergamena Piz-

zeria", di Rosario Chimenti. Per il Premio Cultura Impresa Comunicazione, riconoscimenti per Radio Acheruntia e Lpp Advertising, di Fabio Le Pera; per il Premio Cultura d'Impresa Sociale, ad Aida Onlus, al Presidente Nazareno Insardà; e per il Premio Cultura Impresa Legalità, ad Annalisa Insardà.

Scerbatura strade comunali, avviato l'iter per l'assegnazione delle opere

È stato avviato l'iter per l'assegnazione dei lavori di scerbatura delle strade comunali. Sono state aperte a Palazzo San Domenico, dalla commissione esaminatrice, quaranta buste di aziende agricole con le offerte che il bando prevede per undici zone del territorio comunale, per un importo, a base d'asta per ogni zona, pari ad euro 24.400,00. Entro dieci giorni sarà elaborata la graduatoria provvisoria, sulla scorta dei ribassi praticati dalle sin-

gole aziende per ogni zona, al fine di individuare le undici aziende che si aggiudicheranno i lavori di scerbatura. Il bando è legata alla convenzione che le associazioni di categoria, Unsic, Coldiretti e Confagricoltura, hanno sottoscritto con l'Ente in ordine all'oggetto dei lavori. Sono 440 i chilometri di strade quelle previste dal bando.

"Si è aperta la fase preliminare per l'aggiudicazione della gara per la scerbatura delle strade del territorio co-

munale, afferma il Sindaco Abbate, così come da nostro impegno in campagna elettorale. Registro la soddisfazione delle associazioni di categoria, Unsic, Coldiretti e Confagricoltura, che va al di là dell'impegno lavorativo per le quali le aziende agricole saranno chiamate ad operare, essa va anche nella direzione, con nostra piena condivisione, della salvaguardia e della tutela del nostro straordinario paesaggio urbano ed extraurbano".

UNSIK Lecce: Corso di formazione per operatori sindacali e di patronato

La formazione e l'istruzione professionale sono i catalizzatori irrinunciabili che deve possedere il personale impegnato nelle attività sindacali e/o sociali. Per rispondere, con maggiore professionalità, alle continue richieste di assistenza, l'UNSIK in collaborazione con l'ENUIP ha organizzato un corso di formazione sindacale, riservato ai collaboratori UNSIK – ENASC – CAF che con grande partecipazione ed entusiasmo si è svolto il 1° febbraio 2014 dalle ore 8,30 alle 14,00 a Corsi in provincia di Lecce, presso il locale convegni dell'Amministrazione Comunale, sito in Piazza Pio XII. Il Presidente provinciale UNSIK Lecce – Peppino De Luca- dopo aver portato il

saluto della Presidenza Nazionale UNSIK e della Direzione Nazionale ENUIP ai partecipanti e dichiarato la propria soddisfazione per l'alto numero di richieste di adesione al corso, ha dato inizio ai lavori.

Relatori del corso sono stati oltre il Presidente provinciale De Luca che ha parlato sul tema del ruolo del sindacato e dell'operatore sindacale nella società; elementi normativi dei rapporti di lavoro; controversie di lavoro; verbali di bonario accordo; cenni sui vari contratti di lavoro, contratti nel settore agricolo (affitto, comodato, colonia, frutto pendente), CAF - Dichiarazione dei redditi 2014; Documentazione, Novità fiscali, l'Avvocato Giuseppe Villani che ha par-

lato delle procedure legali, fallimenti, T.F.R., il Direttore provinciale del patronato ENASC Savino Di Palma che ha relazionato sul tema, il collaboratore volontario e relativa normativa vigente, cenni sulla attuale normativa previdenziale ed assistenziale, compilazione pratiche e relativa documentazione. Con la partecipazione al corso i discenti hanno acquisito un valido bagaglio di informazioni nelle materie sindacali, previdenziali ed assistenziali. Infatti, alla fine dell'incontro ai 58 collaboratori partecipanti al corso è stato rilasciato il relativo attestato di partecipazione.

UE:

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Il Consiglio dell'Unione Europea nel corso della riunione del 25 novembre 2013 ha adottato il Regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell'UE (QFP) per il periodo 2014-2020 che consente all'Unione Europea una dotazione finanziaria pari a 959.990 milioni di euro in impegni e 908,40 miliardi di euro in pagamenti, per i prossimi sette anni, di cui 277,851 miliardi di euro saranno destinati al 1° pilastro della PAC (aiuti diretti e spese di mercato) e 95,577 miliardi allo Sviluppo Rurale. Si legge nel testo che "Entro la fine del 2016 la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP, tenendo pienamente conto della situazione economica in quel momento nonché delle proiezioni macroeconomiche più aggiornate. Tale riesame obbligatorio è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del presente regolamento in conformità delle procedure stabilite nel TFUE.

Le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal QFP. Il sottomassimale è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato ai sensi dell'adeguamento tecnico



previsto dal presente regolamento. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'emergenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:

a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;
 b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom;
 c) calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito all'articolo 13;
 d) calcolo del margine globale per i pagamenti previsto all'articolo 5;
 e) calcolo del margine globale per gli impegni previsto all'articolo 14;
 La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo e comunica i risultati degli adeguamenti tecnici e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel QFP è previsto un margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile e la Flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca."

Dal 2014 nuova politica della pesca dell'Unione europea

La nuova politica comune della pesca (PCP) persegue un duplice scopo: sostenere, da un lato, le comunità costiere in Europa, creando le condizioni per una flotta peschereccia europea economicamente valida e sostenibile; assicurare, dall'altro, una gestione sostenibile delle risorse, massimizzando al contempo le catture nell'interesse dei pescatori.

Per conseguire questo duplice obiettivo, sarà gradualmente eliminata la pratica rovinosa dei rigetti in mare e saranno definiti in modo chiaro obblighi e scadenze per consentire ai pescatori di adeguarsi alla nuova situazione. La promozione di un'acquacoltura sostenibile fa egualmente parte della nuova politica.

Il voto segna l'adozione ufficiale della nuova politica, che sarà applicata in tutta l'Unione a partire dal 1° gennaio 2014. Il pacchetto per la riforma della politica comune della pesca (PCP), inclusi gli obiettivi principali del Parlamento come le misure per fermare la pesca eccessiva e il divieto di rigetto in mare, è stato approvato il 10 dicembre dall'Aula. Le norme di etichettatura sono state riviste per migliorare l'informazione ai consumatori. La nuova legislazione dovrebbe consentire una pesca più sostenibile ed entrare in vigore all'inizio del 2014. "La riforma affronterà il più importante problema della politica comune della pesca, vale a dire la continua pesca eccessiva. Il Consiglio dell'Unione sarà ora costretto ad agire in modo sostenibile in sede di negoziazione delle quote di pesca", ha affermato la relatrice Ulrike Rodust.

I pescatori dovranno rispettare il "rendimento sostenibile massimo", vale a



dire pescare non più di quanto un determinato stock ittico possa riprodursi in un dato anno. L'obiettivo è di ripristinare e mantenere gli stock ittici a livelli sufficienti per garantirne il rendimento sostenibile massimo.

I rigetti, i pesci ributtati in mare perché di specie o dimensioni non desiderate, rappresentano quasi un quarto del totale delle catture nell'Unione europea. La maggior parte delle specie scartate perisce. Per porre fine a questa pratica inutile e dannosa, attualmente non vietata, i pescherecci dovranno sbarcare almeno il 95 % di tutte le catture in conformità con un calendario di date specifiche per i diversi tipi di pesca, a partire, gradualmente, dal 2015.

Il Parlamento europeo ha lottato per introdurre questo requisito che, in pratica, rappresenta quasi un divieto totale. I pesci catturati di specie o dimensioni indesiderate che saranno sbarcati potrebbero per esempio essere impiegati per usi diversi dal con-

sumo umano. La riforma rivede molte norme della PCP. Ad esempio, il principio della sostenibilità d'ora in poi si applicherà ora anche alle navi UE che pescano al di fuori delle acque comunitarie, in modo che i pescatori comunitari saranno in grado di pescare solo pesci in surplus dalle acque territoriali di paesi terzi. Inoltre, gli Stati membri con flotte di grandi dimensioni potranno essere penalizzati, negando loro sovvenzioni dai fondi di pesca dell'UE.

Le nuove norme di commercializzazione faranno in modo che i consumatori siano meglio informati circa il pesce che acquistano, in particolare richiedendo che le etichette forniscano maggiori dettagli sulla zona di cattura o il tipo di attrezzo utilizzato.

I rappresentanti degli Stati membri devono ancora approvare formalmente la posizione del Parlamento in seconda lettura, prima che la legislazione possa essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE."

Agea: istruzioni operative Campagna 2013 per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva e del latte

Agea con le istruzioni Operative n. 6 del 5 febbraio 2014 avente per oggetto: "Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del consiglio del 19 gennaio 2009 – Campagna 2013 – Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva e del latte, termine per l'inserimento a sistema dei dati e della documentazione", rende noto che l'acquisizione dei dati per la qualità dell'olio di oliva biologico e Dop e del latte, oggetto della Domanda Unica 2013, con i relativi allegati, de-

vono essere acquisiti entro il 31 marzo 2014. Per la qualità dell'olio di oliva, si consiglia di controllare che i dati riportati negli allegati corrispondano a quelli riportati in domanda unica art. 68. Nella circolare n. 38 del 30 ottobre 2012 è specificato che "qualora l'agricoltore aderisca ad un Caa dovrà consegnare presso il Caa stesso l'attestazione e il Caa dovrà inserire nel Sian le informazioni in essa riportate. Qualora l'agricoltore non aderisca ad un Caa, dovrà far pervenire all'Op Agea l'attestazione richiesta".



INEA: "Co-operando fra aree rurali: i progetti leader ed extra-leader dei Gruppi di Azione Locale italiani"

"Co-operando fra aree rurali: i progetti leader ed extra-leader dei Gruppi di Azione Locale italiani" è il Volume che riporta i primi risultati di una ricerca che l'INEA, "nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale ed in collaborazione con la società Contesti, sta realizzando per esaminare le principali dinamiche di cooperazione adottate dai Gruppi di Azione Locale (GAL/Gruppi) in fase di progettazione ed implementazione degli interventi. La ricerca è nata con la finalità di fornire un quadro esaustivo sull'esperienza che i GAL hanno maturato - nel corso delle diverse fasi di programmazione dei fondi comunitari - nell'ambito della cooperazione territoriale, considerando quest'ultima in un'accezione

più ampia di quella Leader. Il Volume è suddiviso in tre parti. Nella prima è descritta l'evoluzione dello strumento cooperazione nelle politiche comunitarie in generale, nell'approccio Leader in particolare.

L'analisi della tendenza dei GAL alla cooperazione territoriale in ambito Leader ed extra-Leader rappresenta il cuore della seconda parte del lavoro. In essa sono contenuti i risultati principali emersi sui 331 progetti censiti. L'approccio utilizzato è di per sé innovativo in quanto il livello di partecipazione dei GAL nell'ideazione e realizzazione dei progetti di cooperazione nelle diverse fasi di programmazione è stata misurata attraverso la costruzione di alcuni indicatori creati ad hoc. La terza parte è dedicata alle



principali novità contenute nella programmazione comunitaria post 2013 in materia di cooperazione territoriale. Partendo dalle principali problematiche incontrate finora dalla cooperazione Leader si è cercato di mettere in luce alcuni degli accorgimenti che potrebbero essere adottati per evitare che le stesse problematiche finora incontrate si ripresentino in futuro."

UE, gli obiettivi per il 2030 per la riduzione dei gas serra

"Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) del 40% rispetto al 1990, un obiettivo vincolante a livello Ue per portare la quota delle energie rinnovabili almeno al 27%, politiche più ambiziose in materia di efficienza energetica, un nuovo sistema di governance e una serie di nuovi indicatori per assicurare un sistema energetico competitivo e sicuro: questi i pilastri del nuovo quadro Ue in materia di clima ed energia per il 2030, presentato dalla Commissione europea.

Il quadro 2030 si basa sugli attuali obiettivi 2020 del pacchetto «Clima ed energia» nonché su quelli della tabella di marcia della Commissione per l'energia e per un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio per il 2050.


La comunicazione su un quadro strategico per il 2030 fa seguito al Libro verde della Commissione del marzo 2013, che ha lanciato un'ampia consultazione pubblica su un ventaglio dei più consoni obiettivi energetici e climatici per il 2030 e sulla loro struttura. I documenti citati rispecchiano l'obiettivo Ue di ridurre, entro il 2050, le emissioni di gas serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990, che rientra negli sforzi necessari da intraprendere da parte dei paesi sviluppati. Sostenuto da un'analisi dettagliata dei costi e dei prezzi dell'energia, il quadro 2030 garantirà certezza normativa per gli investitori e un approccio coordinato fra gli Stati membri per sviluppare nuove tecnologie.

Il quadro si propone come stimolo costante per progredire verso un'economia a basse emissioni di carbonio e un sistema energetico competitivo e si-

curo, da cui deriveranno prezzi accessibili per tutti i consumatori, maggiore sicurezza delle forniture energetiche, minore dipendenza dalle importazioni di energia e nuove opportunità per la crescita e l'occupazione, se si considerano i potenziali impatti sui prezzi a lungo termine. La comunicazione che stabilisce il quadro 2030 sarà discussa ai massimi livelli, in particolare in seno al Consiglio europeo e al Parlamento europeo.

Il testo sarà accompagnato da una

proposta legislativa per una riserva di stabilità del mercato per il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Ue (Ue Ets), da attivare a partire dal 2021. Una relazione sui costi e sui prezzi dell'energia in Europa, pubblicata contemporaneamente alla comunicazione, suggerisce che l'aumento dei prezzi può essere contenuto attuando politiche efficaci sotto il profilo economico, creando mercati energetici competitivi e con una migliore efficienza energetica."





TOSCANA: AIUTI ALLE PMI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

“La Regione Toscana intende agevolare le Micro, Piccole e Medie imprese nella realizzazione di progetti di investimento innovativi finalizzati all'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione. Saranno beneficiarie del bando le Pmi toscane in forma singola o associata, reti di imprese, consorzi e società consortili, appartenenti ai settori: estrattivo; manifatturiero; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; costruzioni; servizi di informazione e comunicazione; attività professionali scientifiche e tecniche; attività di conservazione e restauro di opere d'arte, altri settori riportati nel bando. Le spese ammissibili variano a seconda della tipologia di servizio attivato.

E' prevista l'ammissibilità anticipata delle spese a partire dal 1° ottobre 2013. Gli importi dell'investimento variano a seconda della tipologia di servizio e della dimensione d'impresa e si va da un minimo 20.000 euro (per micro e PMI) ad un massimo di 1 milione (per RTI/Reti contratto). La durata dei progetti è prevista in 12 mesi, con possibilità di una proroga non superiore a 3 mesi. La misura sarà attivata con una dotazione iniziale di 5 milioni, a cui si potrebbe aggiungere almeno un altro milione di euro. La presentazione delle domande di aiuto sarà possibile dalle ore 00.01 del 13 gennaio 2014 alle 23.59 del 13 febbraio 2014.

Le domande devono essere redatte esclusivamente on-line accedendo al Sistema Gestionale FAS (dal sito Internet www.artea.toscana.it), secondo le modalità descritte nel manuale per la compilazione reperibile nel sito (Servizi procedure > FAS > Internazionalizzazione 2013).”

INTERNAZIONALIZZAZIONE, NOVITÀ SUL BANDO DELLA CCIAA ROMA

“In relazione al Bando per favorire i percorsi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Roma, la Camera di Commercio di Roma ha deliberato un'integrazione pari a 500.000 euro per le attività realizzate dal 7 gennaio al 31 marzo 2014. Il Bando è fi-

nalizzato a sostenere lo sviluppo di relazioni e di scambi con l'estero attraverso l'erogazione di contributi, sotto forma di voucher per l'acquisto di servizi di assistenza diretta, la partecipazione a fiere e missioni imprenditoriali all'estero in forma coordinata e la partecipazione ad incoming di operatori esteri a Roma.”

LAZIO: TUTTI I PROSSIMI FINANZIAMENTI PER LE START UP INNOVATIVE

“La Regione Lazio mette a disposizione 31 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove imprese innovative finanziando progetti di giovani talenti. Un progetto a medio termine, quello della Regione, che con l'iniziativa “Start up Lazio” promuove “un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative, attraverso il finanziamento di nuovi bandi” cui si potrà aderire dall'inizio del 2014.

Tramite l'iniziativa “Start up Lazio” potranno essere finanziate varie tipologie di progetto. Vediamo di seguito quali bandi stanno per uscire:

Prestiti partecipativi, rivolto alle imprese già attive ma nate da non più di 48 mesi, per favorire investimenti innovativi e sostenere la nascita delle nuove attività imprenditoriali. Il contributo può arrivare a 200mila euro. Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato rimborsabile in cinque anni. Il bando è a sportello e per partecipare si devono possedere i seguenti requisiti: essere imprese costituite da non più di 48 mesi nella forma di società di capitali, con esclusione di quelle a socio unico; trovarsi in settori ammessi dal de minimis e dall'ingegneria finanziaria ad esclusione delle imprese in difficoltà; avere sede operativa nel Lazio; aver deliberato un aumento del capitale sociale che sia almeno pari al finanziamento richiesto; avere la sottoscrizione di tutti i soci dell'aumento di capitale deliberato (o almeno la quota pari al finanziamento richiesto) e versato in misura pari al 25% o più, con impegno dell'organo amministrativo a richiamare il versamento del 50% della quota rimanente nel corso del terzo esercizio dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e l'ulteriore 50% comunque in data antecedente; scadenza del rimborso del Finanziamento agevolato di almeno due

mesi; avere all'interno della società un soggetto con adeguata esperienza e competenza nel business di riferimento, la cui partecipazione non sia inferiore al 25%.

ICT per tutti, questo secondo bando è già stato pubblicato (il 19 dicembre 2013) ma si potrà inviare la richiesta di partecipazione solo a partire dal 20 gennaio e fino al 30 giugno 2014. Esso si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI), alle cooperative e imprese sociali, alle imprese artigiane nonché a quelle che operano nei settori del commercio e del turismo; tutte realtà che possono diventare più competitive con l'innovazione. Questo bando, da 10 milioni di euro, finanzia progetti per acquistare nuovi software che possono migliorare la gestione aziendale a tutti i livelli. Suo obiettivo è infatti quello di favorire la scelta di nuove strumentazioni e metodologie ICT (Information Communication Technology) per migliorare la gestione delle imprese, dall'orientamento strategico, al marketing, all'innovazione tecnologica. Sono finanziabili i progetti, che dovranno avere durata massima di dodici mesi: basati su tecnologie open source e sull'uso di Internet per semplificare e migliorare la gestione aziendale; per relazioni con fornitori e clienti, di marketing e di gestione della comunicazione aziendale basate sull'interazione e la collaborazione attraverso internet; per agevolare la fatturazione elettronica da parte delle imprese; per gestire i processi interni dell'impresa basati sull'erogazione di servizi attraverso Internet; per ottimizzare prodotti e/o processi produttivi; per adottare strumenti e apparecchiature, hardware e software, che favoriscano dei prototipi e la produzione di oggetti ingegneristici e artigianali, secondo i principi dei “Makers”.

Sono ammissibili le seguenti spese al netto d'IVA: consulenze specialistiche per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie ICT; servizi per l'acquisizione di potenza di calcolo strumentale allo sviluppo dei prodotti o servizi; acquisto di software, hardware e apparati di comunicazione; costi per personale dipendente; costi di commesse di servizio per attività svolte da Atenei e da Organismi di Ricerca; spese generali nel limite massimo del 5% del valore complessivo del progetto di spesa approvato. Il contributo massimo per ogni



progetto, erogato in un'unica soluzione, sarà di 100mila euro. I finanziamenti saranno pari al: 70% dell'investimento per progetti presentati da micro imprese; 60% dell'investimento per progetti presentati da piccole imprese; 50% dell'investimento per progetti presentati da medie imprese.

Progetto Zero, un progetto dedicato ai giovani talenti sotto ai 35 anni di età e alle PMI laziali. Il bando, da 400mila euro, non è ancora stato pubblicato ma lo sarà a breve. Mette a disposizione contributi fino a 40mila euro, erogati in un'unica soluzione, per finanziare singoli progetti pilota per fiction, reality, talk-show e game-show unendo la passione di giovani autori all'esperienza di artisti affermati.

Si chiama progetto zero proprio per far riferimento alla realizzazione di un "numero zero", ovvero di un prodotto pilota.

Vi possono partecipare: giovani autori con 35 anni di età non ancora compiuti alla data di presentazione dell'idea-progetto; piccole e medie imprese (PMI) del settore audiovisivo all'interno del Lazio; autori o registi affermati disponibili ad affiancare i giovani autori con la loro esperienza nel ruolo di "tutor".

La presentazione del proprio progetto zero dovrà avvenire in due fasi: Fase 1 (dal 20 gennaio al 20 marzo 2014): i giovani autori dovranno inviare le idee-progetto; le PMI dovranno inviare la manifestazione di interesse; i "tutor" dovranno inviare la manifestazione di interesse. Fase 2: le 10 idee-progetto selezionate saranno proposte alle PMI candidate ad ospitarle. L'incontro tra giovane autore e impresa sarà favorito dai "tutor". Le PMI "incubatrici", una volta individuate le idee-progetto di interesse, presenteranno la domanda di contributo per la realizzazione del "numero zero".

Il progetto va realizzato entro sei mesi. Le spese ammissibili (IVA esclusa) sono le seguenti: costi sopra la linea (regista, attori principali); costi sotto la linea (produzione, regia, montaggio, personale tecnico e artistico, ecc.); costi interni della società (personale, attrezzature, ecc.); compenso per il giovane autore nella misura massima del 20% del costo di produzione complessivo ammissibile; rimborso spese per il tutor entro il limite massimo di 4mila euro; spese generali nella misura del 5% del costo di produ-

zione complessivo ammissibile; costi relativi al materiale necessario ad individuare finanziatori e distributori per la produzione in serie del prodotto.

App on, simile al bando precedente, e anche questo in via di pubblicazione, ma in questo caso rivolto ai giovani programmatori e alle piccole e medie imprese. Anche in questo caso ogni singolo progetto, da realizzarsi nell'arco di sei mesi, viene finanziato con 40mila euro. I giovani programmatori dovranno sviluppare nuove piattaforme e applicazioni per Smartphone e Tablet allo scopo di favorire il turismo e l'economia laziali. Anche in questo caso il bando coinvolge giovani talenti e programmatori più esperti che potranno proporre i loro progetti alle piccole e medie imprese del Lazio e si svolge in due fasi:

Fase 1 (entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul BURL): i giovani programmatori dovranno inviare le idee-progetto; le PMI dovranno inviare la manifestazione di interesse; i "mentor" dovranno inviare la manifestazione di interesse.

Fase 2: le 70 idee-progetto selezionate verranno proposte alle PMI candidate ad ospitarle; l'incontro tra giovane programmatore ed impresa verrà favorito dai "mentor"; le PMI "incubatrici", una volta individuate le idee-progetto di interesse, presenteranno la domanda di contributo per la realizzazione del prototipo. Il bando è dotato di uno stanziamento complessivo importante, pari a 2 milioni di euro, per finanziare i costi di realizzazione di un prototipo di "App" in fase beta.

Possono partecipare: giovani programmatori con 35 anni di età non ancora compiuti alla data di presentazione dell'idea-progetto; piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore del digitale nella Regione Lazio; "mentor" affermati disponibili ad affiancare i giovani programmatori con la loro esperienza in ambito business coaching.

In particolare, i progetti finanziabili sono quelli destinati alla realizzazione di "App" per Tablet o Smartphone dedicati a: fruizione del territorio del Lazio per fini turistici e per la valorizzazione e lo sviluppo dell'economia locale (context aware mobile commerce, ecc.); smart city e resilient city (civic App); energia ed efficienza energetica, uso intelligente di risorse; social business, social learning e humanistic

management; social media abilitanti per smart communities; game e gamifications; wearable technology e Realtà Aumentata.

Le spese ammissibili sono le seguenti: consulenze specialistiche; costi interni della società (personale, attrezzature, ecc.); compenso per il giovane programmatore nella misura massima del 20% del costo di produzione complessivo ammissibile; rimborso spese per il mentor entro il limite massimo di 4mila euro; spese generali nella misura del 5% del costo di produzione complessivo ammissibile."

CASERTA, CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

"La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, allo scopo di promuovere e favorire le eccellenze produttive del territorio, sia sul mercato nazionale che su quello estero, eroga contributi in conto capitale finalizzati alla copertura parziale delle spese sostenute per la partecipazione a fiere di rilevanza internazionale e nazionale in Italia ed all'estero.

Le fiere oggetto nel bando sono consultabili nel calendario pubblicato annualmente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni (www.regioni.it).

Le risorse stanziare per le iniziative che si svolgono dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014 ammontano a 400.000 euro. La domanda per accedere al finanziamento va redatta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'Ente (www.ce.camcom.it) e trasmessa, in formato .pdf esclusivamente a mezzo PEC (all'indirizzo:

promozione@ce.legalmail.camcom.it).

Le domande vanno presentate secondo il seguente calendario: dal primo gennaio 2014 al 31 marzo 2014 per le iniziative che si svolgono nel periodo 1° gennaio 2014/30 aprile 2014."





SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI PER I CONTRIBUENTI DELLA SARDEGNA COLPITI DALL'ALLUVIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 è stato pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 che contiene alcune misure finanziarie urgenti per garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche e per consentire, inoltre, interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

BORSE DI STUDIO, "SUPER MEDIA 2013"

Sul sito dell'Inps è stato pubblicato il Bando di Concorso "Super media 2013": più di 6.000 borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Possono partecipare al concorso i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione, iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione magistrato.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica seguendo il percorso sul sito www.inps.it - Servizi Online - ex Inpdap e accedendo all'interno della propria Area riservata alla procedura Borse di studio/Iniziative Accademiche. E' necessario essere in possesso del codice PIN ed essere riconosciuti come utenti nella banca dati dell'Istituto. L'attestazione ISEE, vigente alla data di scadenza del bando è riferita al nucleo familiare in cui compare lo studente concorrente, è obbligatoria ma non è necessario allegarla. La domanda di partecipazione al concorso Super Media deve essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2014.

CONVERTITO IN LEGGE IL DL 133/2013 SU IMU, IRES E IRAP

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014 la

legge di conversione n. 5/2014 del decreto IMU n. 133/2013. Il provvedimento ha disposto l'abolizione della seconda rata IMU 2013, l'aumento degli acconti IRES ed IRAP 2013 per gli enti creditizi, finanziari, assicurativi nonché l'aumento di capitale di Banitalia.

INAIL: DANNO BIOLOGICO

Dopo quattro anni di blocco aumentate del 7,57% le indennità INAIL. Dal 1 gennaio 2014 aumentano del 7,57% le indennità Inail per danno biologico. È quanto ha disposto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, con un decreto che, in attuazione della Legge di stabilità, rende disponibili a tal fine 50 milioni nel bilancio dell'Inail.

L'aumento, disposto in via straordinaria in attesa dell'introduzione del sistema di rivalutazione automatica delle indennità, tiene conto della variazione dei prezzi al consumo e si applica sia agli indennizzi sia ai ratei di rendita maturati dall'inizio dell'anno.

"Con questo intervento - dichiara Giovannini, che ha proposto il provvedimento in sede di legge di stabilità - si assegnano significative risorse agli oltre 100mila lavoratori infortunati e tecnopatici. Con il provvedimento di oggi si supera un blocco nell'adeguamento delle prestazioni che durava dal 2009 e che ha provocato effetti negativi sul loro valore reale".

In particolare, sono 105mila le rendite in essere interessate dall'incremento previsto dal decreto, 55mila gli indennizzi in capitale annui e 13mila le nuove rendite del 2014.

NUOVO BANDO SIR PER RICERCATORI UNDER 40

"Pubblicato dal MIUR il nuovo bando 2014 "SIR - Scientific Independence of young Researchers" destinato agli


studiosi di età massima 39 anni. I progetti potranno essere presentati fino al 13 marzo 2014. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finanzia i programmi di ricerca indipendente dei giovani ricercatori allo scopo di supportarli nella fase iniziale della carriera. Per la prima volta la procedura di selezione si allineerà a quella dell'ERC (European Research Council).

I progetti, svolti da gruppi di ricerca indipendenti, dovranno essere di elevata qualità scientifica e svolgersi entro tre anni. I ricercatori del gruppo dovranno essere coordinati da un PI (Principal Investigator), sempre di età inferiore ai 40 anni, che può essere residente in Italia come all'estero e di nazionalità italiana o meno.

Questo coordinatore deve aver conseguito o la specializzazione medica o il suo primo dottorato entro i 6 anni precedenti alla data del bando; inoltre, sempre alla data del bando, deve avere già prodotto almeno una pubblicazione senza la partecipazione del relatore della tesi di dottorato.

Per quanto concerne i componenti del gruppo di ricerca, il bando stabilisce che essi possono provenire sia dalla stessa organizzazione ospite sia da organizzazioni diverse oppure, in alternativa, può essere prevista anche la sola presenza del PI. Il Ministero specifica che ciascun PI dovrà garantire l'accesso aperto (gratuito on line per qualunque utente) a tutti i risultati ottenuti nell'ambito del progetto.

A contare, per la valutazione dei progetti, che potranno avere un costo massimo di 1 milione di euro ciascuno, saranno sia la qualità scientifica degli stessi, sia quella del coordinatore (PI). I progetti dovranno appartenere ad uno dei seguenti ambiti scientifici di riferimento: Scienze della vita (cui è destinato il 40% dello stanziamento), Scienze fisiche e ingegneria (cui è destinato il 40% dello stanziamento), Scienze umanistiche e sociali (cui è destinato il 20% dello



stanziamento). Saranno favoriti i progetti di natura interdisciplinare, quelli pionieristici o che introducono approcci innovativi o invenzioni scientifiche. Il finanziamento viene assegnato all'organizzazione ospite che deve garantire le condizioni adeguate affinché il coordinatore, il PI, possa dirigere in autonomia la ricerca. L'organizzazione ospitante avrà un incentivo pari al 10% del costo del progetto se il PI non è già un suo dipendente con contratto a tempo indeterminato.

A valutare i progetti saranno Comitati di selezione designati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (Cngr) sulla base di una rosa di nominativi proposti dal consiglio scientifico dell'Erc.

I progetti vanno presentati entro il 13 marzo. Entro la fine del 2014 la conclusione della selezione. Oltre a questo bando per i giovani ricercatori, il Ministero sta lavorando a un nuovo bando per i ricercatori senior. Il MIUR ha infatti intenzione di rendere il 2014 "l'anno del ricercatore".

MATERNITÀ E MALATTIA SETTORE MARITTIMO E DEL VOLO

Dal 1° gennaio 2014 le pratiche di malattia e maternità di questi settori, finora gestite dall'INAIL, passeranno all'INPS. Le imprese del settore dovranno versare i contributi relativi alla malattia comune e alla maternità direttamente all'INPS. Le denunce delle retribuzioni, quelle di malattia e la relativa certificazione medica dovranno essere indirizzate alle sedi INPS territoriali. A stabilirlo è la Legge 99/2013, che sancisce il passaggio di tutte le pratiche relative ai rapporti sia attivi sia passivi (art.1 del D.L. 663/1979 convertito nella L. 33/1980) dall'INAIL all'INPS. A partire dall'anno che sta per iniziare dunque i contributi relativi alla malattia comune e alla maternità dovranno essere versati all'Inps. Egualmente, le denunce delle retribuzioni e le denunce di malattia (fon-



damentale e complementare) con la relativa certificazione medica dovranno essere indirizzate alle sedi Inps competenti per territorio.

A tale proposito, l'INPS precisa che, in fase di prima applicazione, la competenza territoriale sarà temporaneamente coincidente con le sedi territoriali Inail del Settore Navigazione ex Ipsema; pertanto le strutture INPS interessate saranno le sedi di Genova, Napoli, Palermo e Trieste.

ATTIVITÀ SPORTIVE, REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

Con la circolare n. 37/e del 20 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha approfondito, ai fini Ires e Irap, alcuni aspetti del regime fiscale dei costi sostenuti dalle società sportive e, conseguentemente, della ricaduta, ai fini Irpef, di tali spese sul reddito dei calciatori professionisti.

CORTE UE: ITALIA VIOLA NORME EUROPEE SU ESCLUSIONE CIG PER DIRIGENTI

L'Italia viola il diritto dell'Unione europea, escludendo dalle procedure di mobilità e di cassa integrazione i dirigenti d'azienda. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte sottolinea che le norme Ue non distinguono tra categorie di lavoratori, mentre le leggi italiane applicano licenziamenti collettivi, mobilità e cig solamente a operai, impiegati e quadri.

La Corte ha di chiarato che, avendo escluso nella legge 223 del 1991, che si occupa di norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, la categoria dei dirigenti dall'ambito delle direttive comunitarie sui licenziamenti collettivi, l'Italia "è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti".

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2014

Dal 1° gennaio 2014 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei con-

fronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari). Ed inoltre, le quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. E' quanto contenuto nella circolare Inps n. 182 del 24 di-

cembre 2013, in cui sono state aggiornate le relative tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014, ossia le Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e le tabelle con i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Criteri di computo dei lavoratori a termine

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 19 novembre 2013, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell'applicazione di specifiche previsioni di legge.

In particolare, l'istante si riferisce alla corretta interpretazione:

- dell'art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all'art. 35, L. n. 300/1970;
- dell'art. 12, D.Lgs. n. 25/2007, sulla disciplina dell'informazione e della consultazione dei lavoratori;
- dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012 concernente i CAE (Comitati Aziendali Europei).

Il Dicastero adito ha così riscontrato: dalla lettura delle disposizioni sopra

indicate si evince che, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell'ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi.

Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell'arco di 24 mesi.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si procederà a sommare la durata di ciascun rapporto (12 mesi + 12 mesi = 24 mesi) per poi dividere tale risultato per 24 mesi (24 : 24 = 1 unità lavorativa). Ne consegue che il numero medio mensile dei

lavoratori subordinati impiegati nell'arco di 24 mesi è pari a 1 unità. Con le medesime modalità, nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e dividere il totale sempre per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) arrotondando il risultato ad una unità lavorativa; la soluzione segue infatti il criterio dell'arrotondamento per difetto nelle ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99 si procede all'arrotondamento ad unità (es. 1,50 = 1 unità; 1,51 = 2 unità).

Per quanto attiene all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012, concernente i Comitati Aziendali Europei, il riferimento alla "ponderazione" non sembra modificare nella sostanza il criterio di computo contemplato dalle due disposizioni innanzi menzionate.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, “le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni”, riferendosi in tal modo sia ai

rapporti di lavoro a tempo determinato che a quelli a tempo indeterminato in linea con quanto stabilito dalla precedente disposizione normativa del 2007. Ciò premesso si ritiene che il criterio di computo dei contratti a

tempo determinato sopra descritto possa trovare applicazione nelle fattispecie richiamate dall’art. 8, D.Lgs. n. 368/2001, dall’art. 12, D.Lgs. n. 25/2007 e dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012.

Dichiarazione immediata disponibilità per ASPI e MiniAspi

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici e la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS con messaggio n. 18702 del 19.11.2013 ha reso importanti specifiche circa la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità contestualmente alla domanda di disoccupazione ASpl e Mini ASpl.

L’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro, (n. 92/2012) ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpl, al fine anche di semplificare l’erogazione della indennità medesima.

L’Istituto, quindi, ha il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpl o mini-ASpl – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.

A tal proposito e’ stata emanata la circolare n. 154 del 28 ottobre u.s. con

le conseguenti indicazioni operative. Con il presente messaggio, facendo seguito a quanto previsto nella succitata circolare, l’Istituto comunica che sono stati rilasciati gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpl e miniASpl.

A questo fine sono state aggiornate le procedure di presentazione delle suddette domande a disposizione del cittadino, degli Enti di Patronato e degli operatori di contact center. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal dettato normativo (art. 4 comma 38 legge n. 92/2012), nell’ambito del Sistema informativo dei percettori delle prestazioni a sostegno del reddito, sono state rilasciate e rese disponibili le nuove funzionalità ad uso dei Centri per l’impiego, per la consultazione delle dichiarazioni di competenza presentate online. Per le modalità operative si fa rimando a quanto indicato nella circolare n. 154/2013. E’ stato completato anche l’aggiornamento della procedura DsWeb, integrata con la nuova base dati che riporta l’esito del censimento dei Centri per l’impiego effettuato dall’Istituto. Pertanto, a partire dal 18

novembre 2013, le domande di prestazioni a sostegno del reddito possono fare riferimento ai soli Centri per l’impiego censiti. Si segnala che, qualora si ravvisi la mancanza in detta base dati di un Centro per l’impiego, è possibile, per gli operatori delle Strutture INPS territoriali autorizzate, inserirlo nel catalogo in questione, accedendo ai servizi disponibili in intranet – Processi – Prestazioni a sostegno del reddito – Banca dati percettori – sezione CPI. L’istruttoria procedurale delle domande ASpl e miniASpl, inoltre, è stata adeguata nel rispetto di quanto indicato in circolare n.154 del 2013 relativamente alla sospensione del termine di presentazione delle domande in fase di prima applicazione delle nuove funzionalità per consentire il pieno utilizzo della procedura aggiornata.



Contratto di solidarietà espansivo e contributo di legge

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1, D.L. 726/1984 (conv. dalla L. n. 863/1984) concernente l'istituto dei c.d. contratti di solidarietà espansivi. In particolare, l'istante chiede se il contributo erogato ai sensi della disposizione di cui sopra, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell'orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni "in eccedenza" ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione



oraria. Il Dicastero ha riscontrato che alla luce della norma richiamata, pertanto, si sottolinea che l'eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contra-

zione oraria non rileva ai fini della fruizione dell'agevolazione. In altri termini ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell'orario di lavoro.

ASPI e licenziamento disciplinare

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l'ASpl e il conseguente obbligo

del datore di lavoro di versare il contributo di cui all'art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell'ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. In particolare, l'istante chiede se il licenziamento disciplinare possa costituire un'ipotesi di disoccupazione "involontaria", per la quale è prevista la concessione della

predetta indennità. Il "Lavoro" ha riscontrato che atteso quanto sopra esposto, non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto "per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl".

INPS: gestione Artigiani e Commercianti - Avvisi Bonari

L'INPS con il messaggio n. 16857/2013 ha ritenuto ammissibile per i lavoratori oggetto di sospensione, il ricorso al trattamento di ASpl anche successivamente ad un periodo nel quale sono stati fruiti trattamenti di integrazione salariale in deroga. Tutto questo in con-

siderazione del fatto che la legge n. 92/2012 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2013, il comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 19° della legge n. 2/2009 che disciplinavano l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e l'indennità di disoccupazione con i requi-

siti normali in favore degli apprendisti sospesi o licenziati (il "godimento" era ad un massimo di 90 giorni). Inoltre, risulta abrogato anche il successivo comma 1 – bis che subordinava il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela.

Aziende agricole: congedo obbligatori e congedo facoltativo alternativo

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare n. 181 del 23.12.2013 ha reso le istruzioni operative aziende agricole relativamente al diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.

L'Istituto ricorda che con circolare n. 40 del 14/3/2013 è stato descritto il quadro normativo e l'ambito di applicazione del congedo obbligatorio (un giorno) e congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per una corretta denuncia sul modello DMAG, a decorrere dalla competenza del I trimestre 2013, delle giornate di congedo fruiti, nel corso del trimestre, per i soli OTI. Integrazione del mo-

dello DMAG-Unico e modalità operative per usufruire della compensazione delle somme a titolo di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente. Con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013, i datori di lavoro che anticipano le prestazioni in oggetto, potranno indicare, attraverso una denuncia di tipo P (principale) – S (sostitutiva) – V (di variazione), per ogni singolo lavoratore beneficiario dell'anticipazione, nel quadro "F", relativamente al "tipo retribuzione", una delle seguenti lettere:

B - Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di "congedo obbligatorio" del padre lavoratore dipendente di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

D - Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di "congedo facoltativo" del padre lavo-

ratore dipendente di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Per ciascuna di esse occorrerà, inoltre, avvalorare:

- campo "giorni": il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione;

- campo "retribuzione": l'importo delle prestazioni anticipate per l'evento di cui alle lettere di nuova istituzione.

Qualora il permesso sia di tipo orario, occorrerà indicare il numero delle ore nel campo "Ore PT GOR".

Come per le altre prestazioni anticipate, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: "il sottoscritto dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione è custodita in azienda".

Modalità operative per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro

L'Inps con la circolare numero 167 del 05-12-2013 ha comunicato le modalità operative per la Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. L'Istituto ha ricordato che l'art. 7 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 – introdotto in sede di conversione del decreto, con la legge 9 agosto 2013, n. 99 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 2013) - ha previsto una procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

La norma intende promuovere l'occupazione consentendo la stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Poiché l'articolo riguarda lavoratori già iscritti alla Gestione separata in qualità di associati, l'ambito di applicazione della procedura di stabilizzazione è limitato ai soggetti che abbiano stipulato contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Per l'attuazione della trasformazione sopra richiamata le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, devono aver stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Tali contratti devono prevedere l'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Tali assunzioni, che possono essere effettuate anche

tramite contratti di apprendistato, godono dei benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per tali contratti sono applicabili gli incentivi all'assunzione previsti dalla normativa vigente, a condizione che ne ricorrano i presupposti di legge; al riguardo si rinvia alle circolari e ai messaggi che illustrano i vari incentivi. Sono ammessi all'utilizzo del nuovo istituto i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma.

L'adesione al nuovo istituto è consentita anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi sino all'esito della verifica che l'Istituto deve svolgere relativamente alla correttezza degli adempimenti effettuati dalle aziende richiedenti il beneficio. Nei sei mesi successivi alle assunzioni, come sopra determinate, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. I lavoratori che aderiscono al nuovo istituto devono sottoscrivere, con riferimento a tutto ciò che riguarda i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile. L'efficacia dei predetti atti è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata, di un contributo straordinario integrativo fi-

nalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale. Il contributo straordinario dovrà essere pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico di ciascun associato.

Per il calcolo dell'importo del contributo dovrà essere preso in considerazione l'importo della contribuzione dovuta a carico degli associati per i compensi erogati negli ultimi sei mesi del periodo di vigenza del contratto o, qualora esso sia inferiore a sei mesi, nell'intero periodo precedente l'inizio del rapporto di lavoro subordinato.

In presenza di sospensione lavorativa, come nel caso delle associate in astensione obbligatoria per maternità, è necessario individuare i sei mesi nel periodo antecedente l'inizio della sospensione. Eventuali somme dovute a titolo di contribuzione per compensi erogati in periodi successivi alla data della stipula del contratto di lavoro subordinato non sono prese in considerazione nella base di calcolo. Il contributo straordinario è aggiuntivo rispetto alla contribuzione dovuta e sarà accreditato interamente sulla posizione del lavoratore nella Gestione separata.

Gli associanti che intendono usufruire del nuovo istituto devono effettuare il versamento, calcolato come indicato al punto precedente, sommando le quote dovute per ciascun lavoratore. Il versamento, effettuato con la causale C10, riporterà nel campo "matricola INPS/ filiale/azienda", il codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell'associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi. Il periodo da indicare nel campo "periodo di riferimento: da mm/aaaa" deve essere

12|2013. Il buon esito della verifica comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione, l'estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma. Conseguentemente viene meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo.

L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti sopra richiamati, nonché ad eventuali forme di tirocinio. La contribuzione derivante dall'applicazione della norma in argomento sarà accreditata sulla posizione del lavoratore nella Gestione separata con competenza 2013 e sarà interamente utile ai fini pensionistici. I datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione sono tenuti a far pervenire, entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi INPS la seguente documentazione:

- 1) contratto collettivo;
- 2) atti di conciliazione;
- 3) contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 4) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario;
- 5) domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall'Istituto.

L'Istituto è tenuto ad effettuare la verifica della correttezza degli adempimenti e a comunicarne l'esito, anche con riguardo all'effettività dell'assunzione, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla sede legale dell'azienda.

La presentazione della domanda di adesione alla stabilizzazione nonché il deposito della documentazione richiesta potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il programma "Stabilizzazione per as-

sociati" disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito istituzionale nel percorso Servizi On Line / Per tipologia di utente / Aziende, consulenti e professionisti. La domanda potrà essere compilata direttamente dall'associante o da un suo intermediario munito di delega totale o di delega parziale relativa agli associati oggetto della procedura di stabilizzazione. Qualora la domanda venga presentata dall'intermediario, lo stesso dovrà anche compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. 12/79 prima di procedere alla compilazione del modello stesso. Con la domanda devono essere obbligatoriamente inviate le copie scannerizzate dei contratti collettivi di cui al comma 1 e l'attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario. I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore nonché gli atti di conciliazione di cui al comma 2 potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, anche via posta con raccomandata AR, oppure consegnati direttamente in sede. In caso di trasmissione dei due suddetti docu-

menti in modalità non telematica, il frontespizio della nota di trasmissione dovrà contenere il riferimento al numero di protocollo ottenuto con l'invio telematico della domanda di stabilizzazione a cui essi fanno riferimento. Nel caso in cui l'invio dei contratti di lavoro e degli atti di conciliazione avvenga per via telematica, ciò non potrà avvenire successivamente all'invio ed alla conseguente protocollazione della domanda di stabilizzazione.

Con l'invio telematico della suddetta documentazione, l'associante assume la piena responsabilità circa l'autenticità della documentazione presentata. Con successivo messaggio l'Istituto comunicherà la disponibilità del programma "Stabilizzazione per associati" all'interno del cassetto previdenziale per Committenti della Gestione Separata unitamente alle ulteriori indicazioni sulle modalità operative. L'Istituto, tenuto per legge alla verifica della correttezza della documentazione presentata ed alla sua rispondenza alla procedura, comunicherà l'esito della stessa all'interno del cassetto e provvederà ad informarne le competenti Direzioni territoriali del lavoro.





RICORSO PER CASSAZIONE - LA-MENTATA INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - CONTENUTO DEL RICORSO - ONERE DEL RICORRENTE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 7 GENNAIO 2014 N. 76)

Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce l'inosseranza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha l'onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in casi analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca.

INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE - SENZA AUTORIZZAZIONE - DATORE RESPONSABILE PENALMENTE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4331 DEL 30 GENNAIO 2014)

“La Cassazione ha affermato che l'installazione di telecamere all'interno dell'azienda e puntate direttamente sui dipendenti, effettuata senza attendere l'autorizzazione della DTL o l'accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, anche se le stesse risultano spente. La Suprema Corte, evidenzia come vada prioritariamente tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videoripresa, anche se la telecamera risulta spenta sino

benessere dell'ispettorato del lavoro.”

ASTENSIONE DAL LAVORO - SCIOPERO DELLE MANSIONI - NOZIONE - LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE.

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 23528 DEL 16 OTTOBRE 2013)

In tema di astensione collettiva dal lavoro, la Sezione Lavoro ha affermato che non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero il rifiuto di rendere la prestazione, per una data unità di tempo, che non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere (cd. sciopero delle mansioni), come ad esempio il rifiuto di sostituire un collega assente, nonostante l'obbligo in tal senso previsto dalla contrattazione collettiva.

L'EMERGENZA LEGITTIMA - ASSENZA DEL LAVORATORE - DAL DOMICILIO DURANTE LA MALATTIA

(CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 2047 DEPOSITATA IL 30 GENNAIO 2014)

“La Cassazione ha affermato che Assenza del lavoratore malato dal domicilio: legittima in caso di emergenza. Con una interessante decisione, la Suprema Corte ha affermato che l'assenza del lavoratore ammalato dal domicilio e la mancata preventiva comunicazione dell'allontanamento al suo datore di lavoro è legittima, ove si accerti la recrudescenza della patologia che rende indifferibile l'uscita dall'abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell'assenza al datore di lavoro.”

OMESSO VERSAMENTO - DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI - E STATO DI DIFFICOLTÀ AZIENDALE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3705 DEL 28 GENNAIO 2014)

“La terza sezione penale della Cassazione ha affermato che la situazione

di insolvenza nella quale versa l'azienda non è sufficiente a liberare dalla responsabilità penale il responsabile dell'impresa che ha omesso di versare le ritenute previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Il sopravvenuto fallimento non è sufficiente a giustificare il precedente omesso versamento in quanto il datore di lavoro deve ripartire le risorse esistenti nel momento della corresponsione dei salari in maniera tale da poter onorare i propri obblighi, pur se ciò potrebbe comportare l'impossibilità di pagare “in toto” le retribuzioni.”

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DI LAVORATORE -PER PENSIONAMENTO

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1725 DEL 28 GENNAIO 2014)

“La Cassazione ha affermato che la reintegra di un lavoratore licenziato illegittimamente e che, nel frattempo ha goduto del trattamento pensionistico, ha quale conseguenza l'obbligo di versare all'interessato la retribuzione non percepita dal momento del recesso fino a quello della effettiva reintegra, senza che il datore di lavoro possa detrarre quanto percepito dallo stesso a titolo di pensione.

Secondo la Suprema Corte non trova applicazione, in questo caso, il principio della compensazione tra il vantaggio ed il danno, attesoché per la propria operatività occorre che il danno ed il vantaggio derivino dallo stesso evento. Nel caso di specie ci si trova di fronte ad un allontanamento forzoso (collocamento a riposo) e la correlazione non esiste in quanto la pensione non scaturisce direttamente dal licenziamento, ma dai requisiti soggettivi in possesso del lavoratore (contribuzione ed età).

Ovviamente, i ratei di pensione incassati sono una entrata indebita che dovrà essere reclamata dall'Istituto che ha erogato il trattamento.”